

	COMUNE DI VIETRI SUL MARE <i>Comune di antica tradizione ceramica</i> Provincia di Salerno	Numero	Data
		5	16-01-2018

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sedici** del mese **gennaio** alle ore **13:00**, nella sala delle adunanze della sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata.

Presiede la seduta Sig. Marcello CIVALE nella qualità di Vice Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

Avv. BENINCASA Francesco	Sindaco	A A
CIVALE Marcello	Vice Sindaco	P P
Sig. DE SIMONE Giovanni	Assessore	P P
Arch. INFANTE Angela	Assessore	P P
Avv. SCANNAPIECO Lucia	Assessore Esterno	P P

Totale presenti: 4

Totale assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Carmine Giovanni IMBIMB©

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.-

Il Segretario - Generale dà atto che gli Assessori hanno dichiarato di non essere in posizione di conflitto d'interesse in relazione all' oggetto del provvedimento.

PREMESSO che l'art. 1 – comma 169 – della Legge 27.12.2006 n.296 (Legge finanziaria 2007, in G.U. 27.12.2006), dispone che: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

CHE, in particolare, l'art. 172 del T.U. n. 267/2000 al comma 1, lettera "e)" prevede tra gli allegati del bilancio la deliberazione con cui sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

CHE ai sensi del combinato disposto delle norme recate dall'art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito in Legge 126/2008 e dell'art. 77 bis comma 30 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, con Legge n. 133/2008, per il triennio 2009/2011, ovvero fino all'attuazione del c.d. federalismo fiscale se precedente al 2011, restava sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote di tributi, fatta eccezione per la TARSU;

CHE la legge di stabilità n.220/2010 confermava la suddetta sospensione sino all'attuazione del federalismo fiscale;

CHE il decreto Monti (art.13, comma 14, del D.L. 201/2011) ha abrogato l'art.1 del D.L. 93/08 cioè la norma originaria ma ha lasciato in piedi la disposizione della legge 220/2010 con la conseguenza che il blocco deve ritenersi tuttora in vigore almeno per i tributi non interessati da interventi ad hoc del legislatore;

PRESO ATTO che il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo convertito, che con l'art. 23, dispone al comma 7, espressamente quanto segue: *“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto- legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.”*

CHE fra le norme contenute nell'allegato vi è l'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che al comma 10 in materia di tributi locali, nel testo modificato e integrato ad opera dell'art. 30, c. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in vigore dal 2000, dispone che *“Le tariffe e i diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino a un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.”*

CHE, pertanto, fatti salvi gli effetti degli aumenti tariffari legittimamente deliberati, come disposto dallo stesso c. 7 dell'art. 23 del D.L. n. 83/2012, dal 26 giugno 2012 i comuni non sono più

legittimati a deliberare incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in quanto la norma autorizzativa contenuta nell'art. 11, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449 è stata abrogata;

CHE l'art. 7 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dispone che *“1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli artt. 8, c. 1 e 11, c. 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme d'imposizione municipale: un'imposta municipale propria; un'imposta municipale secondaria. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'art. 10, pari al trenta per cento. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'art. 2, tenuto conto di quanto attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo”*.

CHE l'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce che dal 2014: *l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari siano sostituiti dall'imposta municipale secondaria (ImS).*

CHE dunque, l'attuale forma di prelievo sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni lascerà molto presto il posto a un'altra imposta che assorbirà, come stabilito dalla evidenziata norma, una pluralità di prelievi di natura tributaria e patrimoniale.

CHE invece a tre anni dall'emanazione del provvedimento D.Lgs.n.23/2011 viene di fatto modificato radicalmente quell'impianto impositivo, ciò avviene non con un unico intervento strutturale, di ridefinizione del complesso della politica di entrata comunale, ma con successivi interventi parziali che si sono susseguiti dal 2011 sino al recente D.L. 6 marzo 2014, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" (GU n.54 del 6-3-2014) meglio conosciuto come "Salva Roma".;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12/05/2006, integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 09/06/2006 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.507/93, in uno alle tariffe;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett.c) della Legge 448/2001 l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;

CHE in merito la legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione del Dl. 22 febbraio 2002, n. 13 (Circolare n. 3/Dpf del 3.5.2002 del Dipartimento per le Politiche fiscali – Ufficio per il Federalismo fiscale, del Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha *“?chiarito che: Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'Imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie”*. Pertanto la superficie di 5 metri quadrati deve essere considerata come superficie massima ammessa per beneficiare dell'esenzione. In presenza quindi di un'insegna di 6 metri quadrati, l'Imposta o il Canone dovrà essere pagato per l'intera superficie e non solo per la parte eccedente i 5 metri.

CHE con specifica previsione nel Regolamento dei tributi locali (art. 52 del Dlgs. 446/1997) i Comuni possono prevedere l'esenzione anche per le insegne di esercizio di superficie complessiva del superiore al limite dei 5 metri quadrati;

CHE ai sensi del comma 128 dell'art. 1, legge finanziaria 266/2005 è esente la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche all'interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti. (v. nota n. 1576 del 3.4.2007 del Mef)

CHE ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria (art. 1, comma 157, della legge 296/2006);

CHE con i commi 176, 177 e 178, dell'art. 1 della legge 296/2006 sono state abrogate le norme contenute nella legge Finanziaria 2005, al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive;

CONSIDERATO, pertanto, alla luce della recente normativa richiamata che si deve solo procedere alla conferma delle tariffe per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2018;

RITENUTO di dover confermare per l'anno 2018 le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 118 del 25/06/2013 ;

- **VISTO** l'Art. 1 comma 37 della L. n° 205 del 27/12/2017 che estende all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali già istituito dal 2016 (art.1 co.26 legge di stabilità 2016);

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017, che ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile espressi dai competenti Responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

VISTO il D. Lgs. 507/93 e ss.mm.ii.;

VISTO che l'art. 42 del T.U. degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, prevede, tra le competenze del Consiglio Comunale, alla lettera f) del secondo comma, l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote", lasciando così alla Giunta Comunale il compito di stabilire le aliquote dei tributi locali;

VISTA la Legge n. 488 del 28/12/2001;

VISTA la Legge n. 289 del 27/12/2002;

VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006;

PROPONE

1. di confermare, per l'anno finanziario 2018, le tariffe per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni indicate nell'allegato "A" che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile espressi dai competenti Responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente con votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

ALLEGATO "A"

COMUNE DI CLASSE V

TARIFE DIRITTI AFFISSIONI E IMPOSTA PUBBLICITA' PER COMUNI DI CLASSE V			
TABELLA 1 (art. 12 D.Lgs. n. 507/93) Pubblicità ordinaria:			
Tariffa annua per metro quadrato			
Superficie	Pubblicità Ordinaria	Pubblicità Luminosa/Illuminata	
fino a mq. 5,5	€ 14,87	€ 29,75	Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente
da 5,6 a 8,5	€ 22,31	€ 37,18	
oltre 8,5	€ 29,75	€ 44,62	
TABELLA 2 (art. 13,1 D.Lgs. n. 507/93) Pubblicità effettuata con Veicoli in genere			
Tariffa annua per metro quadrato			
			Fino a mq. 5,5
Interna	€ 22,31		da mq. 5,5 a mq. 8,5
Esterna	€ 22,31		mq. 8,5
Esterna	€ 29,75		oltre mq. 8,5
TABELLA 3 (art. 13,3 D.Lgs. n. 507/93) Pubblicità effettuata con veicoli dell'impresa			
Tariffa annua per metro quadrato:			
€ 89,24 per veicoli con portata inf. a 30 Q.			
€ 33,86 per veicoli con portata sup. a 30 Q.			
TABELLA 4 (art. 13,3 lett. C D.Lgs.n. 507/93)			
Pubblicità effettuata con motoveicoli e veicoli non compresi nella tabella precedente			
TARIFFA ANNUA:	Se la pubblicità, di cui alle tabelle tre e quattro, è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.		
€ 44,62			
TABELLA 5 (art. 14,1, 2, 3 D.Lgs. n. 507/93)			
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi - tariffa per metri quadrati:			
PER CONTO PROPRIO	PER CONTO TERZI		
€ 29,75	€ 59,49	Per i periodi non superiori a tre mesi la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione.	
TABELLA 6 (art. 14,4,5 D.Lgs. n. 507/93)			
Pubblicità effettuata con proiezioni - tariffa giornaliera:			
Categoria normale	€ 3,71		

Attestazione Pareri

(Art. 49, comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00)

Delibera di Giunta: N. 5 / del 16-01-2018

Delibera di Giunta Comunale : N. 5 / del 16-01-2018

**Oggetto: TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ANNO 2018**

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica: **Favorevole**

Data: 15-01-2018

Il Funzionario Responsabile

F.to Rag. Maria FERRARA

Parere in ordine alla Regolarita' contabile: **Favorevole**

Data: 15-01-2018

Il Funzionario Responsabile

F.to Rag. Maria FERRARA

Delibera di Giunta Comunale : N. 5 / del 16-01-2018

Oggetto: TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ANNO 2018

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Marcello CIVALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario Generale certifica che la sua estesa deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale www.comune.vietri-sul-mare.sa.it per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Vietri sul Mare 18-01-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **16-01-2018**

Perché dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000.

Vietri sul Mare 18-01-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

Per copia conforme all'originale

Vietri sul Mare 18-01-2018



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO